

REGOLAMENTO (CE) N. 188/2003 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2222/2000 che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2500/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1268/1999 include tra i suoi obiettivi la soluzione di problemi prioritari e specifici relativi ad un adeguamento sostenibile del settore agricolo e delle zone rurali nei paesi candidati. I danni provocati all'agricoltura e alle zone rurali da calamità naturali eccezionali possono costituire un problema, come dimostrano le inondazioni dell'agosto 2002, che hanno causato notevoli danni in diversi paesi candidati. La Comunità deve essere in grado di rispondere adeguatamente a tali disastri naturali eccezionali utilizzando diversi strumenti, compreso lo strumento di preadesione istituito a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 («strumento di preadesione»).
- (2) Il regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2252/2001⁽⁴⁾ non contiene disposizioni particolari in merito alla gestione degli aiuti nei casi in cui la concessione di tali aiuti sia collegata o influenzata da una calamità naturale eccezionale. È necessario stabilire tali disposizioni per consentire alla Comunità di intervenire rapidamente ed efficacemente di fronte a tali calamità.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 2222/2000, uno dei compiti dell'agenzia Sapard è la selezione dei progetti. L'esperienza ha dimostrato che in alcune circostanze tale mansione non deve necessariamente essere svolta dall'agenzia in questione.
- (4) L'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2222/2000 stabilisce le norme relative al disimpegno automatico delle quote inutilizzate, che riflettono quelle stabilite

all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1447/2001⁽⁶⁾. Per poter applicare tali regole nel quadro dello strumento Sapard in condizioni equivalenti a quelle applicate agli Stati membri, occorre tener conto del fatto che, in mancanza di decisioni della Commissione che conferiscono la gestione degli aiuti ai paesi candidati, lo strumento non può essere applicato, che non possono essere generate spese ammissibili per i progetti e che pertanto nessuna delle dotazioni per i paesi interessati può formare oggetto di ordini di pagamento. La cronologia di tali decisioni inciderà probabilmente sull'utilizzazione delle dotazioni nei primi anni di applicazione dello strumento di preadesione in ciascun paese candidato.

- (5) Poiché l'attuazione dei programmi Sapard è appena iniziata per la maggior parte dei paesi candidati nel 2002, mentre le dotazioni sono state inserite nel bilancio già nel 2000, è opportuno prorogare di due anni il termine cronologico per l'utilizzazione degli stanziamenti relativi alle dotazioni annue dal 2000 al 2002 e quindi applicare progressivamente le regole di disimpegno automatico, come previsto nel regolamento (CE) n. 1260/1999. Inoltre, qualora vi sia il rischio di disimpegno, le domande di pagamento dovrebbero essere ammissibili entro la fine del trimestre in questione.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2222/2000 dev'essere pertanto modificato di conseguenza.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2222/2000 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 2, è aggiunto il punto seguente:
 - «j) per «calamità naturale eccezionale» si intende una calamità naturale di proporzioni insolitamente grandi e che provoca danni ingenti e distruzioni.»

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87.⁽²⁾ GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5.⁽⁴⁾ GU L 304 del 21.11.2001, pag. 8.⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 1.